

FONDO DI PREVENZIONE ALL'USURA (L. 108/96)

<p>Forma tecnica e finalità</p>	<p>Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla convenzione “antiusura” quelle imprese che si trovano in uno stato di momentanea, ma straordinaria, difficoltà finanziaria.</p> <p>PRINCIPALI REQUISITI</p> <p>- Preventivo rifiuto da parte degli istituti di credito della richiesta di finanziamento assistita da una garanzia ordinaria pari ad almeno il 50% dell’importo in quanto ritenuta una garanzia insufficiente.</p> <p>NOVITA’ DEL MEF</p> <p>A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, In caso di operazione con un istituto di credito che abbia sottoscritto l’addendum riferito all’introduzione della nuova definizione di “impresa ad elevato rischio finanziario” viene eliminato il doppio passaggio deliberativo (prima operazione con garanzia ordinaria al 50% declinata dalla banca e successiva operazione a valere sui Fondi L.108/96) rendendo l’iter deliberativo più snello e veloce sia per le banche che per i confidi.</p> <p>L’impresa è definita a “elevato rischio finanziario” mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza (PD) ad un anno dell’impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 5,2%, attestato:</p> <ul style="list-style-type: none">• dalla Banca Finanziatrice medesima o da altro intermediario;• da una ECAI;• sulla base del modello di crediti risk scoring del Confidi, idoneo ai fini della normativa prudenziale. CREDITCOMM utilizzerà il valore restituito da Crif Eurisc Silver come parametro di riferimento, strumento già in uso nell’istruttorio. <p>FINALITA’</p> <p>Operazioni M/L TERMINE: per liquidità/rinegoiazione/consolidamento</p> <p>I soggetti beneficiari possono essere assistiti dalle garanzie del Fondo per operazioni di rinegoiazione del debito o allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere.</p> <p>Se il nuovo finanziamento è concesso dalla stessa Banca Finanziatrice o da una Banca appartenente allo stesso gruppo bancario, dovrà prevedere l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoiazione.</p> <p>Operazioni a BT</p> <p>Sarà possibile utilizzare i Fondi L. 108/96 anche per operazioni di liquidità a breve termine.</p>
--	---

Percentuale di garanzia	minimo 85% - massimo 100% dell'importo finanziato, di cui l'80% a valere sul Fondo Antiusura L.108/96
Caratteristiche dei finanziamenti	Le forme tecniche, l'importo massimo, il tasso di riferimento e il relativo spread, la durata nonché la periodicità di rimborso dei Finanziamenti Antiusura sono oggetto di specifica pattuizione, tra Banca Finanziatrice e CREDITCOMM. Così come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 6915 del 27 gennaio 2010, la durata massima della garanzia del Fondo è di anni 8 (otto) salvo successive modifiche disposte dal Ministero.
Banche Convenzionate (nuova convenzione)	Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa
Banche Convenzionate (vecchia convenzione)	BPER BANCA Spa UNICREDIT Spa